


3516

1057 € 168,20

Registrato a Torino 2
il 02/05/05 n. 3855

Serie 3



ATTO COSTITUIVO E STATUTO

In data 23 novembre 2003, le persone di seguito elencate si sono riunite per fondare un'associazione senza scopo di lucro denominata "L'ONTANO", regolata dallo statuto allegato.

Cassandra ARMANI

RMNCSN75R71M109H

Alessandra BIAVA

BVILSN72R55L750Z

Elisabetta BIAVA

BVILBT75M56L750I

Emidio DE PAOLA

DPLMDE71DL6F3350

Simonetta TASSINARI

TSSSNT67A41L219K

Alessandro ZONARI

ZNRLSN65M19L750S

Tiziana ZONARI

ZNRTZN60P66L750Q

Dalla votazione svoltasi subito dopo la costituzione risultano elette le cariche previste, in particolare Elisabetta BIAVA in qualità di Presidente e Alessandro ZONARI in qualità di Vicepresidente e segretario

TITOLO 1 COSTITUZIONE - SEDE- DURATA - SCOPI

Articolo 1 — Denominazione e Sede

E' costituita l'associazione denominata "L'ONTANO." con sede in via Neghelli n.7 13100 Vercelli (VC). Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 — Carattere dell'Associazione

L'Associazione è senza scopo di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

Articolo 3 — Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4 — Strumenti e Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- valorizzare e promuovere lo studio a livello scientifico delle problematiche ambientali, con particolare riferimento alle loro implicazioni sociali e giuridico-economiche;
- innalzare nella popolazione lo stato di conoscenza dell'ambiente e la coscienza della necessità di una salvaguardia dello stesso

Per la realizzazione di tali finalità, l'Associazione si propone di:

- a) concorrere all'esecuzione di studi di carattere generale e particolare finalizzati alla ricerca;
- b) promuovere iniziative formative rivolte agli associati, nel campo della tutela ambientale;
- c) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari anche in accordo con altre organizzazioni ed enti pubblici o privati;
- d) promuovere iniziative editoriali volte alla pubblicazione di materiale culturale avente attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione;
- e) effettuare in proprio pubblicazioni di materiale a scopo informativo e divulgativo;

- f) promuovere azioni volte al sostegno e al rispetto dell'ambiente diffondendo la cultura dello sviluppo eco-sostenibile
- g) attivare, in modi e forme appropriati, il coinvolgimento della cittadinanza in progetti di educazione ambientale
- h) creare e gestire strutture organizzate per la divulgazione della cultura ambientale, quali ad esempio biblioteche, laboratori, musei o sale convegni;
- i) recuperare e gestire infrastrutture ed aree protette o di interesse ambientale;
- j) promuovere iniziative di educazione socio-ambientale in ambito scolastico e non.
- k) promuovere ogni altra iniziativa atta a perseguire le finalità associative;

Articolo 5 – Soci

Possono essere soci dell'associazione i cittadini italiani o stranieri di sentimenti e comportamenti democratici.

Sono previste le seguenti categorie di Soci: A) Fondatori; B) Ordinari; C) Onorari, D) Sostenitori.

Sono **Soci Fondatori** coloro che hanno partecipato direttamente alla costituzione dell'Associazione e che si riconoscono nelle finalità della stessa. Sono da considerare, ai fini amministrativi, Soci Ordinari.

Sono **Soci Ordinari** le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione.

Sono **Soci Onorari** coloro che, per decisione del Consiglio Direttivo, vengono individuati per particolari meriti conseguiti.

La nomina a Socio Onorario è a vita, ma, è comunque revocabile qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Sono **Soci Sostenitori** persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che in sintonia con le finalità di cui al punto 4), abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - Ammissione

L'ammissione di nuovi soci è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde:

- Per recesso, con effetto dal mese successivo a quello in cui il recedente né da comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità.
- Per mancato versamento dei contributi per almeno un anno.

Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.

Articolo 8 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- a frequentare la sede sociale ed a partecipare alle attività dell'associazione;
- all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali

Al Socio fanno carico i seguenti doveri:

- rispettare le norme del presente Statuto e le decisioni degli organi direttivi;
- non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e/o l'immagine dell'associazione;
- versare annualmente una quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

TITOLO II ORGANI SOCIALI ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 8 - Organi sociali

Sono Organi Sociali: 1) L'Assemblea dei Soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Presidente.

Tutte le cariche sono rigorosamente gratuite ed i suoi organi non sono retribuiti in alcun modo.

Articolo 9 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta il luogo di discussione, confronto ed elaborazione dei contenuti dell'attività dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti i soci. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente. Può essere altresì convocata se richiesto in forma scritta da almeno un terzo degli associati.

Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- provvedere alla nomina delle cariche sociali,
- approvare il rendiconto economico e finanziario annuale, sia consuntivo sia preventivo
- di deliberare eventuali regolamenti e relative modifiche,
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- deliberare le modifiche dello statuto,
- di deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Articolo 10 – Validità dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea si effettua mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti o mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita, con data e luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione distanziata di almeno un'ora, gli argomenti dell'O.d.G. e il programma dei lavori. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o attraverso la posta elettronica.

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione solo se sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione se sono presenti o rappresentati la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due. Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno dei soci presenti o rappresentati.

Le delibere dell'Associazione devono essere portate a conoscenza di tutti i soci con le stesse modalità di convocazione dell'assemblea.

Articolo 11- Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 12- Forma di votazione dell'Assemblea

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per decisioni di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo devono essere soci ed aver compiuto il 18° anno d'età. Il Consiglio Direttivo, è formato dal Presidente, da uno o due Vicepresidenti, da tre a cinque Consiglieri. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per un triennio dal momento della nomina, salvo revoca o dimissioni.

I componenti del Consiglio Direttivo sono sempre rieleggibili.

La mancata partecipazione ingiustificata a tre Consigli comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Sostituzione dei Consiglieri

Se durante il mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio dovrà provvedere alla sua sostituzione a titolo provvisorio fino alla successiva assemblea annuale. Nel caso in cui la nomina provvisoria fatta dal Consiglio non fosse ratificata dall'Assemblea, le altre deliberazioni assunte nel frattempo dal Consiglio Direttivo rimarranno comunque valide.

Articolo 15 – Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per amministrare il patrimonio dell'Associazione e fare o autorizzare tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- determinare la quota sociale annuale,
- predisporre i rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare pareri su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ineriscono l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti.

Articolo 16 – Deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta scritta da almeno due membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza di voti. La votazione sarà valida solo se presenti almeno i 2/3 del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio devono essere convocate con lettera almeno dieci giorni prima. In casi di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o tramite e-mail o fax almeno due giorni prima.

Articolo 17 – Presidente

Il Presidente rappresenta giuridicamente e formalmente l'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio.

In casi urgentissimi esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

In caso di impedimento il Presidente può delegare ai vice Presidenti o ad uno o più consiglieri,

parte dei suoi compiti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica un triennio.

Articolo 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- un fondo sociale pari alle quote versate dai soci in sede di costituzione o di ammissione nell'Associazione medesima,
- ogni bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo siano pervenuti nella disponibilità dell'Associazione.

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Associazione, nonché tutte le entrate di cui all'articolo 19 del presente statuto, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionali o accantonati, se ritenuto opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita associativa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Associazione, è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà degli associati dalle previsioni del presente statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni.

Gli associati non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell'Associazione, sia durante la vita sia in caso di scioglimento della stessa.

Articolo 19 – Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote sociali versate annualmente dai soci nella misura fissata dal Consiglio Direttivo; la quota sociale non è trasmissibile;
- contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- versamenti volontari degli associati;
- sovvenzioni e contributi che l'Associazione può ottenere dallo Stato o da Enti ed

- Istituti pubblici;
- ogni privata oblazione destinata ad incrementare il patrimonio;
- qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative compatibile con le norme contenute nel presente statuto.

Articolo 20 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea straordinaria qualora risulti necessario e solo al fine di apportare migliorie allo stesso. Queste modifiche dovranno essere decise a maggioranza assoluta dell'Assemblea.

Articolo 21 – Scioglimento

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori scelti tra i soci oppure tra persone estranee all'Associazione determinandone i poteri. Il liquidatore avrà il compito di realizzare eventuali attività ed estinguere passività dell'Associazione.

Articolo 22 – Patrimonio residuo

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di enti pubblici o privati, aventi finalità analoghe a quelle perseguitate dall'Associazione.

In nessun caso tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell'Associazione disciolta.

Articolo 23 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 24 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, firmato e sottoscritto

Vercelli, 23 novembre '03

Cassandra ARMANI

Cassandra Armani

Alessandra BIAVA

Alessandra Biava

Elisabetta BIAVA

Elisabetta Biava

Emidio DE PAOLA

Emidio De Paola

Simonetta TASSINARI

Simonetta Tassinari

Alessandro ZONARI

Alessandro Zonari

Tiziana ZONARI

Tiziana Zonari

E COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
QUI DEPOSITATO, CHE AI SENSI DEL-
L'ART. 16 DEL D.P.R. 26/04/1986 N. 131 SI
RILASCIA ALLA PERSONA CHE PRECE-
DENTEMENTE NE ERA IN POSSESSO.

Il Direttore Territoriale
Emanuele Giuseppe PARISI (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO